



## LEGGE 27 DICEMBRE 2017 n.205

**“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020”**  
**(G.U. n. 302 del 29/12/2017; Supplemento ordinario alla G.U. n. 303 del 30/12/2017; G.U. n. 15 del 19/01/2018)**

### **LE PRINCIPALI NORME E RISORSE PER IL SOCIALE** **ED IL SOCIO-SANITARIO**

Si dispone nell’articolo 1 comma/i:

**20/22:** una dotazione di **10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2019 e 2020**, al **Fondo nazionale per il sostegno alle abitazioni in locazione**; le regioni possono peraltro destinare le somme non spese del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli (stanziamento 2017: 11,06 milioni; stanziamento 2018: 46,01 milioni) all’incremento del Fondo sostegno abitazioni in locazione (modalità di trasferimento delle risorse definite con decreto del Ministero Infrastrutture e Trasporti);

**162-167: modifiche alla legge 232/2016 in materia di Ape Sociale**, che come è noto si tratta di una misura sperimentale (indennità subordinata alla cessazione dell’attività lavorativa, riconosciuta al compimento di 63 anni a coloro in possesso di una anzianità contributiva di almeno 30 anni in via sperimentale fino al 31/12/2018 e che viene qui prorogata al 31/12/2019) per una durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio ed il conseguimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia; l’indennità è erogata su dodici mensilità nell’anno, con un importo massimo mensile di 1500 euro, e non è soggetta a rivalutazione, nonché della riduzione a 41 anni dei requisiti contributivi per i lavoratori cosiddetti precoci (coloro che possono contare su 52 contributi previdenziali settimanali accreditati prima del 19° anno di età) a favore di coloro che assistono un parente o affine di secondo grado convivente, qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 70 anni oppure siano anch’essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti; la copertura dell’intervento è prevista dall’ultimo periodo del comma 167 attraverso uno specifico stanziamento di 44,3 milioni

di euro per il 2018 a favore del **Fondo APE sociale** istituito con il primo periodo dello stesso comma 167”.

**190/200:** una serie di **modifiche al decreto legislativo 147/2017 (recante l'introduzione del Reddito di Inclusione- ReI). Si estende la platea dei beneficiari e si incrementa il beneficio economico collegato al Reddito di inclusione.** Dal 1° gennaio 2018 sono resi meno stringenti i requisiti del nucleo familiare, necessari, in sede di prima applicazione, per accedere al ReI. Dal 1° luglio 2018, la platea dei beneficiari del ReI viene estesa ulteriormente: decadono infatti i requisiti collegati alla composizione del nucleo familiare richiedente, di cui vengono considerate esclusivamente le condizioni economiche. Inoltre, con il comma 193, il massimale annuo riferito alla componente economica del ReI è incrementato del dieci per cento (esclusivamente per i nuclei familiari con 5 o più componenti il beneficio passa da 485 a circa 534 euro mensili). Il comma 194 prevede, nel caso in cui il beneficio economico allegato al ReI sia di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso venga versato in soluzioni annuali. Inoltre, ai fini del rinnovo, nel caso in cui il beneficio economico risulti di ammontare nullo, non decorrono i termini altrimenti previsti. Si ricorda che il beneficio economico del ReI è riconosciuto per un periodo continuativo non superiore a diciotto mesi e, superati tali limiti, non può essere rinnovato se non trascorsi almeno sei mesi da quando ne è cessato il godimento. In caso di rinnovo, la durata è fissata, in sede di prima applicazione, per un periodo non superiore a dodici mesi. Si dispone inoltre una **rimodulazione, in aumento, della dotazione del Fondo Povertà a partire dal 2018 e, conseguentemente, della quota di tale Fondo destinata al rafforzamento degli interventi e servizi sociali, quota (vincolata) che dal 2020 non dovrà essere inferiore al 20% delle risorse disponibili a valere sul Fondo Povertà** (v. TABELLA di seguito). Viene inoltre previsto, dal 2020, un ulteriore incremento dello stanziamento del Fondo per finalità da individuare con il Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale pari a: 117 milioni di euro nel 2020; 145 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 (co. 196). Per il 2018, fermo restando la revisione qualitativa dell'attività in convenzione con i CAF, in previsione di un aumento delle richieste di Dichiarazioni Sostitutive Uniche/DSU per l'ISEE, anche connesse all'attuazione del ReI, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali trasferisce all'INPS 20 milioni di euro, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (co.198).

Con il nuovo comma 200, si dispone da ultimo, al fine di garantire il servizio sociale professionale come funzione fondamentale dei Comuni e, contestualmente, i servizi per l'accesso e la valutazione ed i sostegni da individuare nel progetto personalizzato, che a valere e nei limiti di un terzo delle risorse del Fondo Povertà destinate al rafforzamento degli interventi e dei servizi sociali attribuite a ciascun ambito territoriale possono essere effettuate assunzioni di assistenti sociali con rapporto di lavoro a tempo determinato, fermo restando il rispetto degli obiettivi di pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale.

### **FONDO POVERTA' (comma 197)**

Anno **2018**: dotazione complessiva **2,059** miliardi (+ 300 milioni rispetto al d.lgs. 147/2017), di cui 1,747 miliardi per il ReI, 297 milioni per il fondo servizi (+ 35 milioni), 15 milioni per ASDI;

anno **2019**: dotazione complessiva **2,545** miliardi (+ 700 milioni), di cui 2,198 miliardi per il ReI, 347 milioni per il fondo servizi (+ 70 milioni);

anno **2020 (e successivi)**: dotazione complessiva **2,745** miliardi (+ 783 milioni), di cui 2,158 miliardi per il ReI, 470 milioni per il fondo servizi (+193 milioni), 117 milioni per eventuale estensione della platea dei beneficiari e incremento del beneficio economico;

anno **2021**: dotazione complessiva **2,745** miliardi, di cui 2,130 miliardi per il ReI (anche per gli anni successivi), 470 milioni per il fondo servizi, 145 milioni per eventuale estensione della platea dei beneficiari e incremento del beneficio economico.

**201-204**: un contributo alla fondazioni di cui al decreto legislativo 153/1999 (**persone giuridiche private senza fine di lucro, che perseguono esclusivamente scopi di utilità sociale**), sotto forma **di credito di imposta, pari al 65%** delle erogazioni effettuate a partire dal 2018, finalizzate alla promozione di un welfare di comunità, attraverso interventi e misure di contrasto alle povertà, alle fragilità sociali e al disagio giovanile, di tutela dell'infanzia, di cura e assistenza agli anziani e ai disabili, di inclusione socio-lavorativa e integrazione degli immigrati, nonché di dotazione di strumentazioni per le cure sanitarie, su richiesta di comuni, province, regioni, Stato, enti pubblici eroganti servizi sanitari e socio-assistenziali e enti selezionati del terzo settore. Le risorse disponibili sono pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021.

**248/249**: il riconoscimento dell'assegno di cui all'articolo 1 comma 125 della legge 190/2014 – conosciuto come **"bonus bebè"** ed erogato al fine di incentivare la natalità e contribuire alle spese relative ad ogni figlio nato od adottato tra il 1° gennaio 2015 ed il 31 dicembre 2017 - anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018; con riferimento a tali soggetti, è corrisposto esclusivamente fino al compimento del primo anno d'età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione (il precedente bonus era erogato fino ai tre anni successivi alla nascita o all'adozione). L'importo riconosciuto è pari a 480 euro annui (erano 960 euro annui per il "bonus bebè"), da erogarsi mensilmente a decorrere dal mese di nascita o adozione, a condizione che il nucleo familiare richiedente abbia un ISEE non superiore a 25.000 euro annui; l'importo è raddoppiato qualora il nucleo familiare richiedente abbia un ISEE non superiore a 7.000 euro annui (gli stessi limiti del "bonus bebè"). Per le prestazioni relative al 2018 e limitatamente alle mensilità spettanti nell'anno medesimo, l'importo mensile dell'assegno è confermato nelle misure indicate dal citato articolo 1, comma 125, della legge 190/2014. Le previsioni di spesa ammontano a 185 milioni di euro per il 2018 ed a 218 milioni per il 2019. Risultano peraltro ancora stanziati per il "bonus bebè" 1.012 milioni per il 2018, 607 milioni per il 2019 e 202 milioni per il 2020.

Rimangono inoltre attivi sia il Fondo di sostegno alla natalità, di cui all'articolo 1 comma 348 della legge 232/2016 (volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con figli, nati o adottati dal 1° gennaio 2017), sia il "premio alla nascita o all'adozione di minore", di cui all'articolo 1 comma 353 della stessa legge 232/2016 (800 euro in unica soluzione, corrisposti dall'INPS, per i nati dal 1° gennaio 2017), nonché le agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati per i nati dal 1° gennaio 2016, ovvero per forme di supporto domiciliare in favore di bambini al di sotto dei tre anni affetti da gravi patologie croniche, di cui all'articolo 1 comma 355 sempre della legge 232/2016 (1000 euro su base annua e parametrati a 11 mensilità, corrisposti dall'INPS a partire dal 2017), tutti senza limite di ISEE.

**250-251: interventi, anche a campione, finalizzati a prevenire condizioni di povertà ed esclusione sociale** dei soggetti che, al compimento della maggiore età, vivono fuori della famiglia di origine sulla base di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, garantendo la continuità dell'assistenza sino al compimento dei 21 anni. Gli interventi sono finanziati, in via sperimentale, nell'ambito della quota destinata al rafforzamento degli interventi e servizi sociali del Fondo povertà, per un ammontare di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

**252/253:** per i figli di età non superiore a 24 anni il limite di reddito complessivo utile ai fini del calcolo delle **detrazioni per carichi di famiglia** (di cui all'articolo 12, comma 2, del TUIR) è elevato a 4.000 euro; la disposizione acquista efficacia dal 1° gennaio 2019.

**254/256:** interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del **caregiver familiare** (quale persona che assiste e si prende cura di un familiare che, a causa di malattia, infermità o disabilità, non sia autosufficiente, sia riconosciuto invalido o sia titolare di indennità di accompagnamento); a tale scopo, **è istituito presso il MLPS apposito Fondo con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro** per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020.

**793/794: il trasferimento alle relative regioni o all'agenzia/ente regionale eventualmente costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego**, in deroga al regime delle assunzioni previsto dalla normativa vigente e con corrispondente incremento della dotazione organica, **del personale delle città metropolitane e delle province**, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio presso i centri per l'impiego e già collocato in soprannumero, allo scopo di completare la transizione in capo alle regioni delle competenze gestionali in materia di politiche attive del lavoro; conseguentemente, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 235 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.

**795/797: la successione delle regioni e delle agenzie/enti regionali costituiti per la gestione dei servizi per l'impiego nei rapporti di lavoro a tempo determinato e di collaborazione coordinata e continuativa in essere**, allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei **servizi per l'impiego**; i contratti di lavoro a tempo determinato e quelli di collaborazione coordinata e continuativa in essere sono prorogati fino al 31/12/2018 ovvero, in caso di avvio entro tale data delle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 75/2017 di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, fino

alla loro conclusione. Conseguentemente, i trasferimenti alle regioni a statuto ordinario sono incrementati di 16 milioni di euro.

**798/799: il termine per le regioni al 30/06/2018 per provvedere agli adempimenti conseguenti al trasferimento del personale ed alla successione nei contratti disposti dai commi 793-794;** fino a tale data, le province e le città metropolitane continuano a svolgere le attività di gestione del suddetto personale ed anticipano gli oneri connessi, rivalendosi successivamente sulle regioni secondo modalità stabilite con apposite convenzioni, sottoscritte secondo uno schema approvato in sede di Conferenza Unificata. Al personale con rapporto di lavoro subordinato trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto per il personale delle amministrazioni di destinazione.

**802: la comunicazione all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro/ANPAL da parte dell'INPS dei dati delle persone appartenenti a nuclei familiari beneficiari del ReI,** allo scopo di consentire l'avvio di iniziative finalizzate alla ricollocazione in percorsi lavorativi o di istruzione e formazione.

**804/805:** l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute, al fine di conseguire una maggiore equità ed agevolare l'accesso alle prestazioni sanitarie da parte di specifiche categorie di *soggetti vulnerabili*, di un **Fondo per la riduzione della quota fissa sulla ricetta**, di cui all'articolo 1 comma 796 della legge 296/2006 e delle misure di cui alla lettera p-bis) del medesimo comma (si tratta del ticket di 10 euro per l'assistenza specialistica ambulatoriale a carico degli assistiti non esentati dalla quota di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie, ovvero delle eventuali misure di compartecipazione regionali alternative a tale ticket), con una dotazione di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2018; i criteri per la ripartizione di tale Fondo sono stabiliti con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-Regioni, da adottarsi entro il 1° marzo 2018

## **ULTERIORI LINEE ATTIVE DI FINANZIAMENTO**

### **FONDO NAZIONALE POLITICHE SOCIALI:**

Stanziamiento 2018: euro 275.964.258

Stanziamiento 2019: euro 280.958.592

Stanziamiento 2020: euro 280.958.592

### **FONDO PER LA NON AUTOSUFFICIENZA**

Stanziamiento 2018: euro 450.000.000

Stanziamiento 2019: euro 450.000.000

Stanziamiento 2020: euro 450.000.000

### **FONDO PER L'ASSISTENZA ALLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE PRIVE DEL SOSTEGNO FAMILIARE**

Stanziamiento 2018: euro 51.100.000

Stanziamiento 2019: euro 51.100.000

Stanziamiento 2020: euro 56.100.000

### **FONDO PER IL SOSTEGNO DEL RUOLO DI CURA E DI ASSISTENZA DEL CAREGIVER FAMILIARE**

Stanziamiento 2018: euro 20.000.000

Stanziamiento 2019: euro 20.000.000

Stanziamiento 2020: euro 20.000.000

### **FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI**

Stanziamiento 2018: euro 21.567.570

Stanziamiento 2019: euro 21.915.742

Stanziamiento 2020: euro 21.915.742

### **FONDO INFANZIA ED ADOLESCENZA** (per i 25 comuni riservatari ex 1.285/1997)

Stanziamiento 2018: euro 28.335.898

Stanziamiento 2019: euro 28.794.000

Stanziamiento 2020: euro 28.794.000

### **5X1000 IRPEF** (anche per il sostegno delle attività sociali del comune di residenza del contribuente)

Stanziamiento 2018: euro 500.000

Stanziamiento 2019: euro 500.000

Stanziamiento 2020: euro 500.000